

ALLEGATO: 1490, Febbraio 22 (m. v.) — Ducale al Barbaro, dott. cav. ed ambasciatore al papa. Esiga da Rinuccio Farnese la mallevèria prescritta dalle norme in vigore onde potergli poi fare le prestanze dovutegli per la sua condotta.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

179. — 1491, Dicembre 10. — c. 139 t.^o — Si nota *ad perpetuam rei memoriam*: che la Signoria, — saputo dal rettore di Ravenna e da altri che Pietro Antonio Rossetti massaro generale del duca di Ferrara faceva erigere sul Po, non lunge dal fortilizio di Fossa di Ziniul, nel luogo detto *le Cà Salvadeghe*, fra la Rotta e il Fiume di S. Agata, un edificio; — fece chiedere per mezzo del visdomino veneto al detto duca, che in osservanza dei trattati, facesse demolire l'edificio stesso. Che il duca promise, anche per mezzo del suo oratore, Pellegrino de' Prisciani, di far eseguire la demolizione, alla quale poi chiese una proroga (v. n. 180). Resta il dubbio che il luogo su cui si eresse l'edificio sia territorio di Ravenna (e qui la nota si richiama al documento n. 306 del libro IX).

180. — 1491, Dicembre 10. — c. 139 t.^o — Ercole duca di Ferrara al doge. Chiede sia prolungato fino alla ventura primavera il termine per la demolizione dell'edificio accennato nel n. 179, e ciò in considerazione dei danni che soffrirebbe il proprietario Pietro Antonio Rossetti, se quella avesse a seguire nell'inverno.

Data a Ferrara. — Sottoscritta dal duca.

181. — 1492, ind. X, Gennaio 11. — c. 140 t.^o — Domenico Trevisano cav. podestà a Brescia rappresentante la Signoria di Venezia (procura 23 Giugno 1491, in atti di Nicolò Aurelio) e Battista Sfondrati dott., conte, consigliere e rappresentante del duca di Milano (procura 29 Giugno 1491), per terminare le questioni vertenti fra i cremaschi sudditi veneti e quelli di Caravaggio milanesi, pattuiscono: La cascina di Marchisio e Pietro de' Ghissoni, posta nella contrada di Vallarsa, sarà distrutta, nè più eretto alcun edificio sui beni dei detti Ghissoni. Dei quali beni nella contrada di Vallarsa, circa 231 pertiche poste fra la nuova via di Caravaggio, prete Francesco de' Fiziani, gli eredi di Andriolo de' Ferrari, Bonino de' Malusati, il fossato nuovo, il comune di Capralba, l'acqua del Nodello, Giorgio de' Sacchi, Fermo de' Vachis, saranno considerate *nullius iurisdictionis*; i delitti che vi si commettessero si giudicheranno dallo stato di cui saran sudditi i rei; se questi non fossero sudditi dei contraenti, *detur locus preventionis*; i contraenti potranno arrestarvi i delinquenti nei rispettivi domini. I Ghissoni, in luogo d'imposte ed angherie, pagheranno un duc. d'oro all'anno alla chiesa di S. Croce di Crema, ed uno a quella di S. Maria di Caravaggio. Nel rimanente i confini fra i due territori restino quelli odierni. Se poi i cremaschi o altri sudditi veneziani violassero i sopraesposti patti, o il territorio di Caravaggio, la presente convenzione sarà annullata. Si restituiranno le cose toltesi vicendevolmente dai contendenti.

Fatto in una cascina del territorio di Caravaggio detta *el Tribingu*. — Testimoni: Marchisio del fu Jacopo Morone, Giovanni del fu Bartolomeo de' Secchi e